**N. 01937/2012 REG.PROV.COLL.**

**N. 01573/2011 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2011, proposto da:  Francesco Mastrototaro, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Quagliarella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudia Curci in Bari, via Calefati, n. 61/A;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e Liceo Scientifico Statale “C. Cafiero” di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, n. 97;

*per l'annullamento*

*previa concessione di idonea misura cautelare,*

“- della nota prot n 3659 del 16.6.2011, ricevuta il 17.6.2011, con cui il Dirigente scolastico del Liceo scientifico statale “C. Cafiero” ha comunicato che il Consiglio della classe IV°, sez H, riunitosi il 15.6.2011 in seduta di scrutinio finale per l’A.s. 2010-2011 ha deliberato di non ammettere alla classe successiva l’alunno Mastrototaro Francesco;

- del verbale n. 5 del 15.6.2011 mercé il quale il Consiglio della classe IV°, sez. H, ha deliberato di non procedere allo scrutinio finale per l’A.s. 2010-2011 dell’alunno Mastrototaro Francesco ai sensi dell’art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122/2009;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Liceo Scientifico Statale “C. Cafiero” di Barletta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 793 del 23 settembre 2011, di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 23 febbraio 2012 per la discussione del ricorso nel merito;

Vista la nota depositata il 21 febbraio 2012, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Giacomo Valla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato il 16 agosto 2011 e depositato il 30 agosto 2011, l’alunno Francesco Mastrototaro ha chiesto l’annullamento della nota prot n. 3659 del 16 giugno 2011, ricevuta il 17 giugno 2011, con cui il Dirigente scolastico del Liceo scientifico statale “C. Cafiero” di Barletta aveva comunicato che il Consiglio della classe IV, sezione H, riunitosi il 15 giugno 2011 in seduta di scrutinio finale per l’a.s. 2010-2011, aveva deliberato di non ammetterlo alla classe successiva; ha chiesto altresì l’annullamento del verbale n. 5 del 15 giugno 2011 con il quale il suddetto Consiglio aveva deliberato di non procedere al suo scrutinio finale per l’a.s. 2010-2011 ai sensi dell’art. 14, comma 7, del d.p.r. n. 122 del 2009.

A sostegno del gravame parte ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Si sono costituiti a resistere in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Liceo Scientifico Statale “C. Cafiero” di Barletta, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.

Parte ricorrente ha presentato una memoria per la camera di consiglio e l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha depositato la relazione illustrativa del Liceo Scientifico Statale “C. Cafiero” prot. n. 4915 del 9 settembre 2011.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.

Alla camera di consiglio del 22 settembre 2011, con ordinanza n. 793, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare e per l’effetto è stato ordinato al Liceo Scientifico Statale “C. Cafiero” di Barletta di provvedere alla valutazione di merito dell’alunno Francesco Mastrototaro, funzionale all’ammissione dell’alunno stesso alla classe successiva, applicando la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 11 e 14, comma 7, del d.p.r. 22 giugno 2009 n. 122, poiché comunque ricorrevano nella fattispecie quelle “assenze documentate e continuative” che consentono l’espressione del giudizio scolastico in caso di frequenza inferiore a tre quarti del monte-ore annuo.

Con la medesima ordinanza n. 793 del 23 settembre 2011 è stata disposta la fissazione dell'udienza pubblica del 23 febbraio 2012 per la discussione del ricorso nel merito.

Con atto depositato in data 21 febbraio 2012 parte ricorrente ha rappresentato che, in ottemperanza alla citata ordinanza cautelare, in data 9 novembre 2011 si era riunito il Consiglio della classe IV, sezione H, del Liceo Scientifico resistente per lo scrutinio finale dell’alunno Francesco Mastrototaro e che con verbale n. 5/b in pari data il suddetto Consiglio aveva deliberato di ammetterlo alla successiva classe V; pertanto ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la sua pretesa era stata pienamente soddisfatta.

All’udienza pubblica del 23 febbraio 2012 la causa è stata rinviata a data da destinarsi e all’udienza pubblica del 5 luglio 2012 la causa è stata rinviata al 18 ottobre 2012.

In data 18 ottobre 2012 il difensore di parte ricorrente, con la medesima nota con la quale ha delegato l’avv. Giacomo Valla per l’udienza di discussione dello stesso 18 ottobre 2012, ha chiesto la compensazione delle spese legali.

All’udienza pubblica del 18 ottobre 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il Collegio, considerato che il ricorrente con atto depositato in data 21 febbraio 2012 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito della sua ammissione alla classe V del Liceo Scientifico Statale “C. Cafiero” di Barletta, come risulta dal verbale n. 5/b del 9 novembre 2011 del Consiglio della classe IV, sezione H, del suddetto Liceo, versata in atti, e considerato che il provvedimento adottato è pienamente satisfattivo per il ricorrente stesso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dell’esito della causa e tenuto conto della volontà espressa dalla stessa parte ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Francesca Petrucciani, Referendario

Rosalba Giansante, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)